

Codice DB1418

D.D. 25 agosto 2010, n. 2222

L.R. 09.08.1989 n. 45. Richiedente: Provincia del Verbano-Cusio-Ossola - Tipo di intervento: Realizzazione di Nuovo Istituto Alberghiero "E. Maggia" nel Comune di Stresa (VB).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Richiedente Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ad effettuazione delle modifiche e trasformazioni d'uso del suolo relative alla realizzazione del Nuovo Istituto Alberghiero "E. Maggia" nel Comune di Stresa (VB) sul terreno censito al N.C.T. come: Stresa foglio 20 mappali 2, 4, 5, 9, 10, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 103, 104, 105, 541, 542, 543, 102, 107, 108, 109 e 110, in conformità alla documentazione allegata all'istanza.

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte ed in osservanza alla documentazione progettuale;
2. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere effettuato il tracciamento della strada (idonea picchiatura della mezzera dell'asse della strada), e riportante in corrispondenza il numero progressivo delle sezioni trasversali di progetto, al fine di consentire il corretto riconoscimento del tracciato;
3. l'eliminazione del soprassuolo arboreo ingombrante le superfici di intervento, dovrà essere limitata allo stretto necessario ed essere realizzata a perfetta regola d'arte, secondo le buone norme selvicolturali senza provocare danni alla vegetazione arborea circostante, dovranno procedere i lavori di movimento terra con assoluto divieto di sradicare la vegetazione (piante integre) con mezzi meccanici, il materiale legnoso in eccedenza alle esigenze di cantiere come da relazione integrativa dovrà essere lasciato a disposizione dei proprietari dei fondi debitamente accatastato;
4. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, tenendo in preminente considerazione – in qualsiasi fase e circostanza – la stabilità del terreno, adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnico-operativi più idonei per prevenire qualsiasi forma di danno ai terreni interessati dai lavori;
5. nell'esecuzione delle opere di scavo (scavi e riporti), dovrà essere fatta particolare attenzione affinché il materiale movimentato non venga fatto rotolare a valle, dovrà essere sistemato stabilmente in prossimità delle stesse e ove necessario con interventi di ingegneria naturalistica, l'eventuale eccedenza, dovrà essere smaltita in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia;
6. particolare cura dovrà essere fatta per il convogliamento e l'allontanamento delle acque superficiali di ruscellamento e meteoriche intercettate lungo lo sviluppo della pista, adottando tutte le cautele tecniche necessarie per il loro innocuo e razionale smaltimento;
7. nell'esecuzione generale dell'opera nonché di quelle edili, si dovrà porre particolare attenzione nella scelta ed impiego dei materiali, così da non turbare l'equilibrio del contesto ambientale con elementi di disturbo, con speciale riguardo ai metodi di lavorazione, mantenendo le caratteristiche tipiche della zona;
8. i lavori di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica dovranno avvenire in tempi strettamente connessi al completamento delle tratte, essere effettuati facendo ricorso alle tecniche bioingegneristiche ed essere diretti e seguiti da tecnico specializzato in materia onde garantire la buona riuscita delle operazioni;

9. le superfici rappresentate da terreno smosso e le aree circostanti oggetto di sistemazione dovranno essere opportunamente profilate, ragguagliate, consolidate ed inerbite, nel più breve tempo possibile;

10. gli sbancamenti temporanei con pareti verticali di altezza superiore a quella individuata come critica nella relazione geotecnica dovranno essere opportunamente sostenuti e drenati al fine di garantire la stabilità dei pendii;

11. gli scavi ed i riporti non oggetto di interventi dovranno essere modellati in modo tale da creare un angolo di scarpa compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti le scarpate;

Restano fatte salve le disposizioni più restrittive risultanti dall'applicazione delle specifiche di tutela ambientale, essendo le superfici d'intervento sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs. 22.01.2004 n. 42.

I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre anni 4 (quattro) dalla data della presente determinazione.

La data di inizio lavori dovrà essere comunicata con lettera al Comando Stazione Forestale di Gignese (VB).

Ai sensi del II° comma dell'art. 8 e del IV° dell'art. 9 della Legge Regionale n. 45/89, gli interventi in argomento sono esenti dal versamento del deposito cauzionale e corrispettivo del rimboschimento, in quanto trattasi di opere ed impianti di interesse pubblico.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

La presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità della modificazione del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dalla esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonché nell'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze specifiche di altri Organi, Amministrativi ed Enti.

E' fatto obbligo di conservare in cantiere copia dell'autorizzazione e relativo progetto.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente
Vito Debrando